



SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026

Approfondimento su: Attività di interesse generale il confine tra attività commerciali e non commerciali.

Dom.15*

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Lun.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30*

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Sab.28*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE IL CONFINE TRA ATTIVITÀ COMMERCIALI E NON

Con l'operatività delle norme del titolo X del Codice del Terzo Settore diventa fondamentale analizzare l'articolo 79 del Dlgs 117/2017 (CTS) che rappresenta la base della nuova fiscalità, considerato che incide sulla qualificazione delle attività di interesse generale e quindi sulla natura dell'ente nel suo complesso determinandone la natura commerciale o non commerciale.

Abbiamo più volte chiarito che sono enucleabili nell'ambito delle attività non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi sostenuti, considerando inoltre la possibilità di superare, ma per tre periodi di imposta al massimo, del 6% i costi effettivi.

La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che per costo effettivo si intende il costo pieno, comprensivo dei costi direttamente imputabili all'attività svolta e di quelli indiretti e generali, compresi gli oneri finanziari e tributari. Sono però esclusi i cosiddetti costi figurativi, dati ad esempio dal valore dell'attività prestata dai volontari. I figurativi vanno considerati solo al fine del calcolo del superamento o meno limite delle attività diverse.

Considerate queste premesse, sempre l'articolo 79 del CTS al comma 5 sancisce che l'Ets assume la qualifica di ente commerciale qualora i ricavi derivanti da attività commerciali (attività di interesse generale svolte in forma commerciale e attività diverse) superino le entrate di natura non commerciale.

In questo calcolo non andranno sommati alle attività commerciali i ricavi da sponsorizzazioni e i proventi derivanti da eventuali attività diverse svolte occasionalmente data la mancanza del requisito della professionalità abituale. Da lato delle attività istituzionali fanno parte delle attività non commerciali le quote associative i contributi, sia pubblici che privati, quando manca la natura sinallagmatica e le liberalità.

L'articolo 85 del CTS si occupa in particolare delle APS considerando inoltre non commerciali i corrispettivi specifici ricevuti da associati, iscritti e familiari conviventi per lo svolgimento delle attività istituzionali, con analogo trattamento per le prestazioni rese in favore o ad altre Aps appartenenti alla stessa organizzazione.